

Bilancio e principi contabili

Composizione e schemi del bilancio
d'esercizio

Università degli Studi di Napoli «Parthenope»
Dipartimento di Studi Aziendali ed Economici
Corso di laurea in Economia Aziendale
a/a. 2019/2020

Prof. Salvatore Ferri



La struttura delle slides . . .

1. Composizione e schemi del bilancio d'esercizio
2. Lo stato patrimoniale
3. Il conto economico
4. La nota integrativa
5. Il bilancio in forma abbreviata e delle micro-imprese
6. Il rendiconto finanziario
7. La relazione sulla gestione, la relazione dei sindaci e l'approvazione del bilancio

4. La nota integrativa

- La funzione della nota integrativa
- Le informazioni della nota integrativa
- La rilevanza
- Esempio pratico

La funzione della nota integrativa

La nota integrativa permette di completare i dati dei prospetti contabili (stato patrimoniale e conto economico), fornendo ulteriori informazioni quantitative e descrittive; e di esplicitare determinati comportamenti soprattutto in merito alle valutazioni effettuate, alle deroghe a determinate disposizioni di legge.

Le informazioni della nota integrativa

La legge prescrive l'informativa da esporre nella nota integrativa, prevedendo altresì l'esposizione di informazioni complementari quando ciò è necessario ai fini della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio.

La Nota Integrativa espone in forma sia tabellare che discorsiva informazioni di natura patrimoniale, finanziaria ed economica a chiarimento e integrazione delle voci componenti i prospetti contabili (Stato patrimoniale, Conto economico e rendiconto finanziario). In particolare, la legge prescrive quelle che sono le informazioni obbligatorie


La rilevanza

Articolo 2423, comma 4, prevede che “Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.

Art. 2426 – criteri di valutazione


I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art. 2426 del c.c..

I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del c.c. sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del precedente esercizio.




Composizione e movimenti delle immobilizzazioni

	Immobilizzazioni i immateriali	Immobilizzazioni i materiali	Immobilizzazioni i finanziarie	Totale immobilizzazioni i
Valore di inizio esercizio				
Variazioni nell'esercizio				
Ammortamento dell'esercizio	2.734	398		3.132
Altre variazioni	16.070	5.180	0	21.250
Totale variazioni	13.336	4.782	0	18.118
Valore di fine esercizio				
Costo	16.070	5.180	0	21.250
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	2.734	398		3.132
Valore di bilancio	13.336	4.782	0	18.118




Suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427 co. 1, n. 6 del c.c.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio	Di cui di durata residua superiore a 5 anni
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	0	10.734	10.734	10.734	0	0
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	0	207	207	207	0	0
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	0	10.941	10.941	10.941	0	0




Suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427 co. 1, n. 6 del c.c. (1/2)

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio	Di cui di durata superiore a 5 anni
Debiti verso soci per finanziamenti	0	22.000	22.000	22.000	0	0
Debiti verso banche	0	77	77	77	0	0
Debiti verso fornitori	0	95.637	95.637	95.637	0	0
Debiti tributari	0	391	391	391	0	0
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	0	879	879	879	0	0
Totale debiti	0	118.984	118.984	118.984	0	0



Suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427 co. 1, n. 6 del c.c. (2/2)


- i debiti verso soci per finanziamenti sono costituiti da finanziamenti infruttiferi erogati dai soci ed ammontano ad € 22.000;
- i debiti verso banche ammontano ad € 77 e sono costituiti da commissioni e spese ancora da addebitare;
- i debiti verso fornitori ammontano ad € 95.637 e sono costituiti da debiti per fatture già ricevute per € 95.281 e per fatture da ricevere per € 356;
- i debiti tributari ammontano ad € 391 e sono costituiti dall'IRES dell'esercizio per € 70 e da ritenute operate su lavoro dipendente per € 321;
- i debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale ammontano ad € 879 e sono costituiti dal debito INPS per € 867 e dal debito verso il Fondo EST per € 12.



La movimentazione subita durante l'esercizio dal patrimonio netto

	Valore di inizio esercizio	Attribuzione di dividendi	Altre destinazioni	Incrementi
Capitale	0	0	0	0
Altre riserve				
Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	0	0
Totale Patrimonio netto	0	0	0	0

	Decrementi	Riclassifiche	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
Capitale	0	10.000		10.000
Altre riserve				
Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	163	163
Totale Patrimonio netto	0	10.000	163	10.163



5. Il rendiconto

finanziario

- Un'introduzione

Il rendiconto finanziario

Art. 2423, comma 1

«Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa».

Le disponibilità liquide

Il principio contabile OIC 10 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la redazione e presentazione del rendiconto finanziario.

La risorsa finanziaria presa a riferimento per la redazione del rendiconto è rappresentata dalle disponibilità liquide.

Funzioni del rendiconto finanziario

OIC 10, p. 2

Il rendiconto finanziario fornisce informazioni per valutare la situazione finanziaria della società (compresa la liquidità e solvibilità) nell'esercizio di riferimento e la sua evoluzione negli esercizi successivi.

OIC 10, p. 3

Il rendiconto fornisce inoltre informazioni su: a. le disponibilità liquide prodotte/assorbite dall'attività operativa e le modalità di impiego/copertura; b. la capacità della società di affrontare gli impegni finanziari a breve termine; e c. la capacità della società di autofinanziarsi.

Schemi di rendiconto finanziario

Art. 2425-ter

Dal rendiconto finanziario devono risultare, per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente:

- l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio;

- i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività:
 - operativa
 - di investimento
 - di finanziamento

Struttura del rendiconto finanziario

OIC 10, p. 12

L'attività operativa

Comprende generalmente le operazioni connesse all'acquisizione, produzione e distribuzione di beni e alla fornitura di servizi, anche se riferibili a gestioni accessorie, nonché le altre operazioni non ricomprese nell'attività di investimento e di finanziamento.

L'attività di investimento

Comprende le operazioni di acquisto e di vendita delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie e delle attività finanziarie non immobilizzate.

L'attività di finanziamento

Comprende le operazioni di ottenimento e di restituzione delle disponibilità liquide sotto forma di capitale di rischio o di capitale di debito.

***6. Il bilancio in forma
abbreviata e delle micro-
imprese***

Il bilancio in forma abbreviata (1/2)

Art. 2435 bis - Bilancio in forma abbreviata

Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità».

Il bilancio in forma abbreviata (2/2)

Art. 2435 bis - Bilancio in forma abbreviata

Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario, usufruiscono di semplificazioni nel redigere lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa e devono redigere il bilancio in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.

Il bilancio delle micro-imprese (1/2)

Art. 2435-ter c.c. - Bilancio delle micro-imprese

Sono considerate micro-imprese le società di cui all'articolo 2435-bis che, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione delle micro-imprese sono determinati secondo quanto disposto dall'articolo 2435-bis.

Il bilancio delle micro-impresе (2/2)

Art. 2435-ter c.c. - Bilancio delle micro-impresе

Le micro-impresе sono esonerate dalla redazione:

- 1) del rendiconto finanziario;
- 2) della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16);
- 3) della relazione sulla gestione: quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428.

Le società che si avvalgono delle esenzioni previste del presente articolo devono redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.

Società che devono redigere il rendiconto finanziario

Art. 2435-bis, comma 2, e art. 2435-

Esonero dalla redazione del rendiconto finanziario per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e il bilancio delle micro-imprese.



Il principio OIC 10 è destinato alle società che redigono il bilancio d'esercizio in forma ordinaria.

Nel bilancio in forma abbreviata, lo stato patrimoniale:

- comprende solo le voci contrassegnate nell'articolo 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani;
- le voci A e D dell'attivo possono essere comprese nella voce CII;
- la voce E del passivo può essere compresa nella voce D; nelle voci CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.

	Conto Economico	Stato Patrimoniale	Nota Integrativa	Relazione gestione	Rendiconto finanziario
Micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)	si	si	esonero	esonero	no
Imprese con bilancio abbreviato (art. 2435- bis c.c.)	si	si	si	esonero	no
Imprese con bilancio ordinario (art. 2423 ss. c.c.)	si	si	si	si	si

Il conto economico ex. articolo 2435-bis (2/3)

A Valore della produzione

Possono essere raggruppate le voci A2 “variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti” e A3 “variazioni dei lavori in corso su ordinazione”.

B Costi della produzione

Possono essere raggruppate:

- nella voce B9 “per il personale”, le sotto-voci B9c “trattamento di fine rapporto”, B9d “trattamento di quiescenza e simili” e B9e “altri costi”;
- nella voce B10 “ammortamenti e svalutazioni” le sotto-voci B10b “ammortamento materiali” e B10c “altre svalutazioni delle immobilizzazioni”. delle immobilizzazioni

Il conto economico ex. articolo 2435-bis (3/3)

C Proventi e oneri finanziari

Nella voce C16 “altri proventi finanziari”, possono essere raggruppate le sotto-voci C16b “da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni” e C16c “da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni”;

D Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Nelle voci D18 “rivalutazioni” e D19 “svalutazioni”, possono essere raggruppate le sotto-voci “a) di partecipazioni”, “b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni”, “c) di titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni” e “d) di strumenti finanziari derivati”.



Bilancio in forma ordinaria

7. *La relazione sulla gestione, la relazione dei sindaci e l'approvazione del bilancio*

- La relazione sulla gestione
- La relazione dei sindaci
- L'approvazione del bilancio

La relazione sulla gestione

- Secondo l'art. 2428 gli amministratori devono redigere da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta.
-
- La finalità della relazione è quella di fornire un giudizio sulle condizioni di equilibrio economico-gestionale, fornendo un quadro informativo dell'ambiente nel quale opera e i relativi rischi cui sono esposti i risultati della gestione

La relazione sulla gestione

- La relazione deve essere allegata al bilancio ma il suo deposito non è obbligatorio
- L'analisi è coerente con l'entità e la complessità degli affari della società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato.


La relazione sulla gestione Dalla relazione devono risultare ...


- le attività di ricerca e di sviluppo;
- i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
- il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società;
- il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;


La relazione sulla gestione


- i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura
- dell'esercizio;
- l'evoluzione prevedibile della gestione.
 - in relazione all'uso da parte della società di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio:
 - gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;
 - l'esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari.

La relazione dei sindaci

 Ai sensi dell'art. 2403, il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

 • Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo, terzo comma.

 • Ai sensi dell'art. 2429, il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.

 • Il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione.

La relazione dei sindaci

- 👤 Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate, deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.
- 👤 Il deposito delle copie dell'ultimo bilancio delle società controllate prescritto dal comma precedente può essere sostituito, per quelle incluse nel consolidamento, dal deposito di un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle medesime.

L'approvazione del bilancio

- 📅 Per l'approvazione del bilancio d'esercizio da parte dei soci, l'assemblea ordinaria deve essere convocata entro il termine stabilito dallo statuto e, comunque, **non oltre 120 giorni a decorrere dalla data di chiusura dell'esercizio sociale**. Ai fini del calcolo di tale termine, sono computati anche i giorni festivi, escludendo il giorno iniziale.
- 📅 E' possibile prorogare i termini fino a 180 giorni nel caso in cui lo richiedano **particolari esigenze** relative alla struttura organizzativa aziendale che presenti sedi periferiche con contabilità autonoma separata o se è tenuta a redigere il bilancio consolidato. Ipotesi, queste ultime, che allungano i tempi di riconciliazione dei valori contabili, con un impatto diretto sui tempi di approvazione del bilancio.